



Bruxelles, 22 maggio 2015
(OR. en)

9101/15

Fascicoli interistituzionali:
2013/0049 (COD)
2013/0048 (COD)

ENT 92
MI 338
CONSOM 88
COMPET 243
CODEC 761
UD 120
CHIMIE 29
COMER 73

NOTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | presidenza |
| Destinatario: | Consiglio |
| n. doc. prec.: | 8761/15 ENT 82 MI 296 CONSOM 77 COMPET 189 CODEC 695 UD 110 CHIMIE 25 COMER 65 9095/12 ENT 90 MI 336 CONSOM 86 COMPET 241 CODEC 759 UD 118 CHIMIE 27 COMER 71 9096/15 ENT 91 MI 337 CONSOM 87 COMPET 242 CODEC 760 UD 119 CHIMIE 28 COMER 72 |
| n. doc. Comm.: | 5892/13 ENT 30 MI 66 CONSOM 15 CODEC 191 COMPET 89 UD 48 CHIMIE 22 COMER 45 5890/13 ENT 29 MI 65 CONSOM 14 CODEC 190 COMPET 88 UD 46 CHIMIE 21 COMER 44 |
| Oggetto: | Pacchetto sulla sicurezza dei prodotti (prima lettura) a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) - <i>Orientamento generale</i> |

Introduzione

1. Il 13 febbraio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo un pacchetto costituito di due proposte di regolamento: un regolamento sulla vigilanza del mercato (RVM)¹ e uno sulla sicurezza dei prodotti di consumo (RSPC)². Il pacchetto include anche due comunicazioni³, segnatamente su un piano pluriennale per il controllo dei prodotti nell'UE⁴, e una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato⁵.
2. Tali proposte sono state annunciate dalla Commissione nella sua comunicazione dal titolo "L'Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita" dell'ottobre 2012⁶.
3. La proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato è all'esame del Gruppo "Competitività e crescita", mentre la proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo è esaminata dal Gruppo "Protezione e informazione dei consumatori".
4. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 15 aprile 2014. Nel settembre 2014 la Conferenza dei presidenti di commissione del neoeletto Parlamento europeo ha confermato la posizione in prima lettura. La posizione in prima lettura del Parlamento europeo per entrambe le proposte è stata esaminata a livello di gruppo nel settembre e ottobre 2014.

¹ Doc. 5890/13 ENT 29 MI 65 CONSOM 14 CODEC 190 COMPET 88 UD 46 CHIMIE 21 COMER 44.

² Doc. 5892/13 ENT 30 MI 66 CONSOM 15 CODEC 191 COMPET 89.

³ Docc. 5890/13 ADD 4 e 5892/13 ADD 4.

⁴ Docc. 5890/13 ADD 5 e 5892/13 ADD 5.

⁵ Doc. 5890/13 ADD 6.

⁶ Punto 2.4 "Rafforzare l'imprenditoria sociale, la coesione sociale e la fiducia dei consumatori" - Azione chiave 11 ("Migliorare la sicurezza dei prodotti circolanti nell'UE mediante la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, l'adozione di un nuovo regolamento unico sulla sorveglianza del mercato e un piano di azione di accompagnamento") del doc. 14536/12 (pagine 15, 16 e 19).

Precedenti lavori

5. La discussione su questo fascicolo è iniziata immediatamente e un primo esame di entrambe le proposte è stato completato nel primo semestre 2013. Muovendo da tali risultati, la presidenza ha proseguito l'esame a livello di gruppo al fine di ottenere un mandato di negoziato dal Coreper per avviare negoziati informali con il Parlamento europeo. Nonostante i notevoli progressi compiuti - sono state trovate soluzioni di compromesso per quasi tutte le questioni - la questione dell'indicazione obbligatoria del paese di origine (disposizione sul "*made in*" di cui all'articolo 7 RSPC) rimane controversa.
6. La presidenza aveva sottoposto a due riprese la questione della disposizione sul "*made in*" al Coreper nel secondo semestre 2013, senza giungere a un compromesso che riscuotesse il sostegno della maggior parte delle delegazioni. Il Consiglio "Competitività" del dicembre 2013 aveva preso atto dei progressi compiuti fino a quel momento e invitato gli organi preparatori del Consiglio a continuare l'esame.
7. I lavori al riguardo sono proseguiti nel 2014 e sono stati esplorati ulteriori modi per risolvere la questione rimasta in sospeso. Le posizioni degli Stati membri in sede di Coreper restano divise. Vari Stati membri sostengono la proposta della Commissione di un'indicazione obbligatoria dell'origine, sottolineandone l'effetto positivo sulla tracciabilità e, in ultima analisi, sulla tutela dei consumatori. Tuttavia, un altro gruppo di Stati membri replica che tale disposizione non è giustificata da ragioni di miglioramento della tracciabilità e della sicurezza dei prodotti e risulterà troppo onerosa per gli operatori economici.
8. Su richiesta degli Stati membri e allo scopo di far avanzare i negoziati, nel settembre 2014 la presidenza ha invitato la Commissione a presentare ulteriori prove riguardo ai costi e ai benefici della proposta di indicazione obbligatoria dell'origine. La Commissione ha accettato tale richiesta e ha commissionato uno studio sulla questione. Scopo dello studio era valutare i costi e i benefici dell'indicazione obbligatoria dell'origine per le imprese, le autorità e i consumatori.
9. Al Consiglio "Competitività" del 4 dicembre, la Commissione ha informato il Consiglio sullo stato dei lavori in merito al summenzionato studio e si è impegnata a presentarlo, unitamente alle conclusioni raggiunte, nella primavera 2015.

Stato dei lavori

- 10 Lo studio riguardante le indicazioni del paese d'origine sui prodotti di consumo (non alimentari) è stato trasmesso dalla Commissione al Consiglio il 6 maggio 2015. Nello studio sono stati trattati sei gruppi di prodotti di consumo, segnatamente giocattoli, elettrodomestici, beni elettronici (elettronica di consumo), tessili, calzature e ceramica. Sebbene nello studio non sia stato evidenziato alcun beneficio in termini di miglioramento della tracciabilità e della sicurezza dei prodotti derivante dall'indicazione obbligatoria dell'origine, nel documento di sintesi che lo correda la Commissione conclude che i risultati dello studio suggeriscono che i costi/benefici devono essere valutati settore per settore in quanto esistono differenze, anche nel contesto del commercio mondiale. Nello studio si evidenzia che alcuni settori potrebbero trarre beneficio dall'obbligo di etichettatura secondo criteri comuni o almeno da un'applicazione più sistematica del divieto già esistente riguardante le etichettature fuorvianti.
- 12 Nella riunione congiunta dei Gruppi "Protezione e informazione dei consumatori" e "Competitività e crescita" del 12 maggio 2015 la Commissione ha presentato lo studio e la relativa sintesi e si è proceduto a uno scambio preliminare di opinioni sullo studio e su una proposta di compromesso della presidenza intesa a limitare l'applicazione dell'indicazione dell'origine solo ad alcuni settori che, sulla base dello studio, potrebbero trarre beneficio dall'indicazione obbligatoria dell'origine.
13. A seguito di tale esame, il 20 maggio la presidenza ha presentato al Coreper una proposta di compromesso intesa a raggiungere un equilibrio fra il mantenimento dell'articolo 7 per tutti i settori, come suggerito dalla Commissione nella sua proposta originaria, e la soppressione dell'articolo 7, come prospettato da varie delegazioni. Il compromesso è inteso a introdurre l'indicazione obbligatoria dell'origine nei due settori in cui lo studio ha individuato un potenziale beneficio netto, ceramica e calzature, e a inserire una clausola di riesame in base alla quale la Commissione riesaminerebbe la situazione 3 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e presenterebbe, se del caso, proposte di modifiche del regolamento.

14. La presidenza si è detta al tempo stesso aperta all'esame di altre proposte di compromesso e ha invitato le delegazioni ad avanzare opzioni alternative di compromesso, ad esempio, portando l'attenzione su una più rigorosa e sistematica applicazione del divieto già esistente di etichettatura fuorviante, sulla base di un insieme uniforme di norme; spostando i requisiti dell'indicazione obbligatoria dell'origine verso la normativa settoriale o altro.
15. Dalla discussione è emerso che le opinioni rimangono fortemente divergenti riguardo alle conclusioni da trarre dallo studio della Commissione e al compromesso della presidenza. Quindici delegazioni (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, FI, HU, IE, LT, LU, NL, SE, SK e UK) ritengono che lo studio non fornisca alcuna indicazione circa gli eventuali benefici dell'indicazione obbligatoria dell'origine in termini di sicurezza dei prodotti di consumo e tracciabilità del prodotto e non possono quindi approvare neanche un'applicazione parziale dell'articolo 7 limitata a determinati specifici settori. Dieci delegazioni (BG, CY, EL, ES, HR, IT, MT, PT, RO e SI) hanno ampiamente concordato sui risultati dello studio in base ai quali taluni settori potrebbero chiaramente trarre beneficio dall'etichettatura obbligatoria secondo criteri comuni. Tali delegazioni si sono espresse, in generale, a sostegno della proposta di applicare l'articolo 7 a taluni settori selezionati, quanto meno a quelli suggeriti dalla presidenza, o idealmente, anche ad altri settori, ad esempio a quello tessile, della gioielleria e dei mobili. FR ha espresso scetticismo riguardo alla proposta della presidenza, in quanto ritiene che cambi l'equilibrio della proposta della Commissione in un modo che non trova il sostegno del mondo industriale e si è detta contraria alla sua limitazione.

PL ha sottolineato l'importanza del pacchetto e della sua rapida adozione e ha pertanto espresso flessibilità e sostegno alla presidenza nella ricerca di un compromesso.

16. Durante la discussione in sede di Coreper sono emerse altre proposte di compromesso: combinare la soppressione dell'etichettatura di origine obbligatoria nell'articolo 7 e l'applicazione della normativa esistente in materia di etichettatura fuorviante o combinare la soppressione dell'etichettatura di origine obbligatoria nell'articolo 7 e un invito rivolto alla Commissione a presentare proposte di modifica della pertinente normativa settoriale per introdurre un'etichettatura di origine obbligatoria.

Altre questioni

17. Il 20 maggio il Coreper ha anche esaminato una proposta di compromesso della presidenza sulla questione delle regole relative alla procedura di comitato di cui all'articolo 16, all'articolo 17 e all'articolo 19 dell'RSPC, cui è stato necessario apportare una modifica per assicurare che vi sia un solo comitato decisionale. Considerato che dall'esame è emerso un ampio sostegno a favore della proposta della presidenza, il testo di compromesso della presidenza presentato al Consiglio è stato opportunamente integrato.
18. Circa tutte le altre questioni, dall'esame in sede di Coreper è emerso che nessuna delegazione ha riserve in sospeso in merito alle restanti disposizioni elaborate nell'autunno 2013 e figuranti nei documenti 16901/13 e 16902/13. Tali testi sono pertanto sottoposti al Consiglio⁷.

Questioni da sottoporre all'esame del Consiglio

19. Alla luce dei summenzionati antefatti riguardanti il pacchetto, delle posizioni divergenti degli Stati membri da un lato e dell'esigenza, dall'altro, di consentire che le norme volte a migliorare la sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato siano adottate quanto prima possibile, la presidenza è fermamente convinta che sia necessario risolvere definitivamente la questione in sospeso. Vista la disponibilità di informazioni supplementari fornite dallo studio, non vi sono più motivi per ulteriori slittamenti. Rinviare le discussioni e la decisione in merito all'indicazione dell'origine ci impedisce di assicurare una migliore tutela dei consumatori europei e una migliore regolamentazione per il mondo imprenditoriale europeo.

⁷ Per agevolare la traduzione in tutte le lingue, è stata assegnata una nuova numerazione ai documenti: il documento 9096/15, il testo di compromesso della presidenza sulla **vigilanza del mercato**, è identico al testo figurante nel documento 16902/13. Il documento 9095/15 contiene il testo della proposta relativa alla **sicurezza dei prodotti di consumo** di cui al documento 16901/13 modificato dalla presidenza in seguito all'esame in sede di Coreper il 20 maggio 2015.

20. La presidenza sta facendo il possibile per agevolare le discussioni e assicurare le migliori condizioni per trovare un accordo. Poiché si è tentato di risolvere la questione in sospeso dell'indicazione dell'origine a vari livelli, con diverse possibilità di compromesso, è chiaro che si tratta di una questione puramente politica che sarà affrontata dai ministri. La presidenza si aspetta pertanto che i ministri procedano ad una discussione aperta e costruttiva con il chiaro obiettivo di risolvere la questione dell'articolo 7 e consentire l'adozione del pacchetto.
21. La presidenza ritiene che la limitazione dell'etichettatura obbligatoria dell'origine nell'articolo 7 a determinati settori rappresenti il modo migliore per avanzare e propone pertanto di muovere da tale base per trovare un compromesso e un accordo. Essa assicura un equilibrio tra le posizioni degli Stati membri e la presidenza chiede pertanto a tutte le delegazioni di prendere in considerazione tale opzione in uno spirito di compromesso.
22. Al fine di trovare un compromesso, la presidenza non escluderebbe la possibilità di esplorare proposte alternative per giungere ad un accordo sull'indicazione dell'origine, se ciò dovesse emergere dalle discussioni.
23. In caso di mancato accordo, il pacchetto, che rappresenta indiscutibilmente un importante passo avanti per i consumatori e l'industria europei, non verrà adottato e perderemo un'opportunità per migliorare la normativa europea a beneficio di tutti. In una tale ipotesi, il Consiglio dovrebbe fornire chiari orientamenti sui prossimi passi da compiere in materia affinché le norme dell'UE sulla sicurezza dei prodotti e sulla vigilanza del mercato siano modernizzate quanto prima possibile come previsto dai due progetti di regolamento proposti.

Conclusione

24. Si invita il Consiglio a:

- approvare il testo relativo alla proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato (RVM), di cui al documento 9096/15 e alla proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (RSPC) di cui al documento 9095/15 come orientamento generale;
 - conferire l'incarico alla presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base di tale orientamento generale al fine di pervenire ad un accordo in seconda lettura.
-